



Girandola normativa.

# CAVI CPR DECRETO 106/17

IL DECRETO CONSENTE L'IMPIEGO DI CAVI NON CPR,  
SE IMMESSI SUL MERCATO PRIMA DEL 1° LUGLIO 2017

## 1. Premessa

Questo articolo sostituisce quello inviato per e-mail il 13/7/17. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito di chiarimenti verbali forniti da esponenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno, nell'ambito di un convegno meritoriamente organizzato dalla Confartigianato.

## 2. I punti principali del decreto

Il decreto legislativo 16/6/17 n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/7/17 ed entra in vigore il 9/8/17.

Il DLgs 106/17 riguarda in buona parte i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati che devono certificare i prodotti da costruzione, dunque interessa soprattutto i costruttori dei prodotti stessi.

Quanto segue è invece limitato all'impiego dei cavi, quali prodotti da costruzione.

### I cavi

I cavi sono ritenuti prodotti da costruzione dal regolamento CPR soprattutto in relazione all'innescò e alla

propagazione dell'incendio, nonché all'emissione di prodotti della combustione (classe di reazione al fuoco). Nella terminologia del DLgs 106/17 i cavi sono ritenuti "prodotti per uso antincendio" poiché contribuiscono alla protezione passiva contro l'incendio, secondo la definizione data all'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto stesso. Non si tratta di una distinzione formale ma sostanziale, perché la violazione di obblighi giuridici relativi all'impiego dei "prodotti per uso antincendio", come appunto i cavi (o prodotti ad uso strutturale), secondo il decreto in questione costituisce un reato e non un illecito amministrativo come per gli altri prodotti da costruzione (DLgs 106/17, art. 20).

### Sanzioni

L'art. 20 del decreto "Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione" è quello di maggiore interesse e se ne trascrive di seguito il testo.

**1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'art. 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4000 € a 24.000 €; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 € a 50.000 € qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o a uso antincendio.**

2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 € a 25.000 € qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Il decreto è focalizzato sulla costruzione di edifici e altre opere di ingegneria civile e la terminologia ne risente. Il "costruttore" è in genere l'impresa edile che costruisce l'edificio. Ovviamente, il costruttore si preoccuperà di fare in modo che tutti gli operatori che concorrono all'esecuzione dell'edificio osservino, ciascuno per la parte di propria competenza, il decreto in questione.

C'è da chiedersi come si applichi questo articolo per un nuovo impianto elettrico realizzato in un edificio esistente. In tal caso, sembra di capire che per "costruttore" si intenda l'impresa installatrice che realizza l'impianto elettrico. Il "progettista dell'opera" è una dizione ampia, dove per opera si può intendere sia un edificio, sia un impianto da incorporare nell'edificio stesso.

Sicuramente il professionista che progetta un impianto elettrico è il "progettista dell'opera" ed è dunque soggetto alle sanzioni in questione.

### Controlli

L'art. 17 del decreto prevede la vigilanza sui prodotti da costruzione per stabilire se sono conformi al regolamento CPR, sia per quanto attiene l'immissione sul mercato sia per il loro impiego negli edifici, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'interno. Quest'ultimo può avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

È presumibile che, almeno inizialmente, i controlli a tal fine negli edifici da parte dei Vigili del Fuoco saranno limitati alle attività di cui al DPR 151/11.

## 2. Impiego dei cavi non CPR

A decorrere dal 9/8/17, il DLgs 106/17 vieta al progettista di prescrivere cavi non CPR, immessi sul mercato dal 1/7/17, per essere incorporati negli edifici o in altre opere di ingegneria civile.

Per quanto attiene i cavi CPR non ancora disponibili sul mercato, dovrà però prescrivere per forza cavi non CPR, con la specificazione che non sono disponibili cavi CPR adatti all'opera oggetto del progetto e che, se si impiegano i cavi previsti dal progetto, gli stessi dovranno risultare

immessi sul mercato prima del 1/7/17, oppure che i cavi previsti dal progetto dovranno essere sostituiti con cavi CPR corrispondenti, qualora disponibili sul mercato prima dell'esecuzione dell'impianto.

Inoltre, a partire dal 9/8/17, il DLgs 106/17 vieta al costruttore (direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatore) l'utilizzo dei prodotti da costruzione immessi sul mercato dal 1/7/17 non conformi al regolamento CPR.<sup>1</sup>

Gli installatori possono dunque utilizzare i cavi non CPR, purché vi sia evidenza che sono stati immessi sul mercato prima del 1/7/17. Se l'installatore ha acquistato i cavi non CPR prima del 1/7/17, vanno senz'altro bene. In caso contrario, deve acquisire evidenza dal venditore che i cavi non CPR sono stati immessi sul mercato prima del 1/7/17.

A quanto sopra si aggiunge la Variante V4 alla norma CEI 64-8 la quale ha previsto:

*"Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante".*

In proposito va innanzitutto precisato che la norma CEI 64-8, V4 va applicata tenendo conto dei limiti previsti dal DLgs 106/17. Dunque, anche nel caso di "titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017", l'impiego di cavi non CPR (da incorporare negli edifici o in altre opere di ingegneria civile) è limitato ai cavi immessi sul mercato prima del 1/7/17. Va inoltre evidenziato che la norma CEI 64-8, V4 è per altro verso più restrittiva del DLgs 106/17, perché permette l'impiego dei cavi non CPR:

- solo fino al 31/12/17, oppure
- solo in caso di "titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017",

mentre il decreto consente l'impiego senza limitazioni dei cavi non CPR se immessi sul mercato prima del 1/7/17. Va anche detto che la variante V4 è andata al di là dei limiti di una norma tecnica. Infatti, il CEI può stabilire la data di entrata in vigore e di abrogazione di una propria norma, ma non può imporre altre scadenze, co-

<sup>1</sup> Con il termine:

- "immissione sul mercato" si intende "la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione";

- "messa a disposizione sul mercato" si intende "la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale"; Regolamento UE 305/11, art. 2, n. 16) e n. 17).

me ha fatto invece la variante V4 della norma CEI 64-8; vedere in merito quanto segnalato su TNE 6/17, pag. 11. Ricordiamo peraltro che fino al 31/12/17 (in attesa di un auspicabile allineamento della norma CEI 64-8 al DLgs 106/17) è in vigore anche la norma CEI 64-8 ante V4, ed è dunque possibile realizzare un impianto a norme CEI

utilizzando cavi non CPR, purché immessi sul mercato prima del 1/7/17, come previsto dal suddetto decreto.

La fig. 1 mette a confronto quanto previsto dal DLgs 106/17 e dalla Variante V4 alla norma CEI 64-8 con riferimento all'impiego dei cavi non CPR.




Fig. 1 - Limiti di impiego dei vecchi cavi (non CPR) secondo:

- a) la norma CEI 64-8, V4;  
b) il DLgs 106/17.